

## Articolo 6. Difesa Fitosanitaria

Per la lotta contro i parassiti, allo scopo di salvaguardare il patrimonio vegetale, è fatto obbligo di prevenire<sup>1</sup> la diffusione delle principali malattie e dei parassiti animali e vegetali che possano diffondersi nell'ambiente e creare danni al verde pubblico e privato, nelle modalità previste dalla normativa vigente o dal Servizio Fitosanitario Regionale.

Tra le metodologie di lotta dovranno essere privilegiate le misure di tipo preventivo, volte a diminuire al minimo le condizioni di stress per le piante, migliorandone le condizioni di vita.

La prevenzione dovrà essere attuata attraverso:

- a) la scelta di specie adeguate e l'impiego di piante sane;
- b) la difesa delle piante da danneggiamenti;
- c) l'adeguata preparazione dei siti di impianto;
- d) il rispetto delle aree di pertinenza indicate dal presente Regolamento;
- e) l'eliminazione o la riduzione al minimo degli interventi di potatura.

Per mitigare i disagi provocati da insetti pericolosi e fastidiosi, quali Processionaria del pino (*Traumatocampa phytiocampa*), Tingide (*Corythuca ciliata*), Metcalfa (*Metcalfa pruinosa*), Limantria (*Lymantria dispar*), Euproctis (*Euproctis chrysorrhoea*), Ifantria americana (*Hyphantria cunea*), Litosia (*Litosia caneola*), vespe e calabroni (*Vespa spp.*), Betilide (*Scleroderma domesticum*), Piralide del bosso (*Cydalima perspectalis*), Cimice asiatica (*Halyomorpha halys*), ecc., e contenerne le infestazioni, debbono essere rispettate le norme vigenti e le corrette modalità di intervento, adottando le necessarie misure di protezione soprattutto nei confronti dei fitofagi ritenuti potenzialmente pericolosi per l'uomo.

<sup>1</sup> In base alla normativa vigente per la lotta obbligatoria e l'art. 500 del Codice Penale